

## Legge sull'accesso all'identità biologica: le novità in pillole

Un tempo chiamati "*i figli della Madonna*", frutti della colpa o dell'errore e abbandonati dalle madri in ospedali o sui sagrati di una chiesa, i figli non riconosciuti erano una triste realtà fino a mezzo secolo fa (si stima fossero circa cinquemila ogni anno).

Sebbene il loro numero si sia drasticamente ridotto, la realtà dei figli non riconosciuti alla nascita (come riportato dall'inchiesta di Repubblica "*Quei figli segreti che cercano un'identità*") esiste ancora (circa 400 l'anno e l'80% nati da donne immigrate), così come esiste un'estenuante ricerca messa in atto per conoscere le proprie origini. Per loro, così come per i bambini riconosciuti e adottati, oggi potrebbe venire meno l'"anonimato" assoluto, concedendo la **possibilità di accedere alle informazioni sulle proprie origini biologiche**.



Dopo lunghe trattative parlamentari, il 18 giugno la Camera dei Deputati ha finalmente approvato la legge che permetterà ai figli adottati o non riconosciuti alla nascita di accedere, al compimento del diciottesimo anno, alle informazioni sulle proprie origini biologiche. È questa, a dire il vero, una legge che corre ai ripari, in seguito alla **condanna dell'Italia da parte della CEDU (nel 2012) per violazione dell'art. 8 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo** e alla sentenza della Consulta che aveva dichiarato l'incostituzionalità della legge sull'adozione, nella parte in cui non prevede la possibilità di interpellare la madre biologica per chiedere se intenda revocare la volontà di anonimato.

Cosa dice, in pillole, questa nuova legge? Presentando una **richiesta al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza**, il figlio non riconosciuto alla nascita potrà richiedere informazioni sull'identità del proprio genitore biologico o acquisire informazioni di carattere strettamente sanitario (anamnesi familiari, patologie ereditarie, ecc.). Se un soggetto è incapace, l'istanza sarà presentata dal suo legale rappresentante, ma solo per conoscere i dati medici. Il Tribunale interpellerà in modo riservato la donna (anche se al momento del parto aveva chiesto di non registrare il suo nome). Resta, pertanto, fermo e saldo il **diritto della donna all'anonimato del parto, volontà** che potrà comunque essere successivamente **modificabile con una rinuncia** (la revoca andrà resa dalla madre con una dichiarazione unilaterale autenticata dall'ufficiale di stato civile e contenere elementi che consentano di risalire a luogo, data del parto e identità del neonato). Allo stesso modo, la madre che ha partorito in anonimato, decorsi i 18 anni dalla nascita del figlio, potrà confermare la propria volontà a rimanere tale, comunicandola al Tribunale per i Minorenni. Qualora la donna intenda restare anonima, verranno fornite al figlio solo le informazioni di carattere sanitario, riguardanti le anamnesi familiari, fisiologiche e patologiche, con particolare riferimento alla presenza di patologie ereditarie trasmissibili. In caso contrario, anche la sua identità.

La possibilità di interpellare la madre, per verificare il permanere della sua volontà di anonimato, è negata dalla legge in vigore, che però è stata considerata illegittima con una sentenza della Corte Costituzionale. La legge approvata alla cerca un **equilibrio tra il diritto all'anonimato della madre e quello del figlio non riconosciuto alla nascita a poter conoscere la sua origine**.

Queste le principali novità che la legge sull'adozione subirà a seguito di approvazione da parte del Senato:

- A) Diritto di accesso alle informazioni biologiche** - Il diritto di accesso alle informazioni sulla nascita che riguardano le proprie origini e l'identità dei genitori biologici viene esteso ai figli adottati e a quelli non riconosciuti nei confronti della madre che abbia successivamente revocato anonimato o sia deceduta. L'accesso potrà essere richiesto al Tribunale per i Minorenni dal figlio stesso una volta raggiunta la maggiore età.
- B) Diritti patrimoniali** – L'accesso all'identità biologica non legittima né azioni di stato né il diritto ad avanzare rivendicazioni di carattere patrimoniale o successorio.
- C) Interpello della madre** - Viene introdotta la possibilità di un "interpello della madre", che mira a verificare la sua volontà di mantenere o meno l'anonimato. In mancanza di revoca, la procedura è avviata, su istanza dei legittimati ad accedere alle informazioni biologiche (l'adottato o il figlio non riconosciuto alla nascita che abbiano raggiunto la maggiore età; i genitori adottivi, in presenza di gravi e comprovati motivi; i responsabili di una struttura sanitaria, nei casi di necessità ed urgenza, come ad esempio qualora vi sia grave pericolo per la salute del minore). **L'istanza di interpello, tenendo conto dell'età, stato psico-fisico e delle condizioni familiari della donna, potrà essere formulata soltanto una volta al Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza del figlio**, il quale, con il vincolo del segreto (e nella massima riservatezza), provvederà ad accertare la volontà o meno della madre biologica di rimanere anonima. In tal caso, il Tribunale autorizzerà soltanto l'accesso alle informazioni di carattere sanitario ma non potrà rivelare in alcun modo la sua identità. Ciò accadrà anche nel caso in cui la madre, alla maggiore età del figlio, abbia riconfermato di non voler essere nominata.
- D) Certificato di assistenza al parto** - La nuova legge modificherà anche il codice della privacy con riferimento al certificato di assistenza al parto, al fine di coordinare le disposizioni introdotte e in particolare, quella che contempla la **necessità del decorso del vincolo centenario per l'accesso alla documentazione contenente l'identità della madre biologica**. Tale vincolo viene meno nell'ipotesi di revoca dell'anonimato o di decesso della stessa.
- E) Parto anonimo e informazioni alla madre** - Ex art. 3 della riforma, verrà modificato, sempre a fini di coordinamento, anche il regolamento sullo stato civile relativamente alle informazioni da dare alla madre biologica che dichiara di voler mantenere l'anonimato: la partoriente – che non vuole essere nominata - dovrà essere informata, anche per iscritto degli effetti giuridici (per se stessa e per il figlio) della dichiarazione di rimanere anonima; della facoltà di revoca, senza limiti temporali, di tale dichiarazione; della possibilità di poter confermare la propria volontà al mantenimento dell'anonimato, decorsi 18 anni dalla nascita del figlio; della facoltà del figlio di poter accedere alla procedura dell'interpello. I medici, tuttavia, raccoglieranno tutti i dati sanitari non identificativi per comunicarli al Tribunale per i Minorenni.
- F) Regime transitorio** - Infine, viene prevista una disciplina *ad hoc* per i "parti anonimi" antecedenti l'entrata in vigore della legge. Entro 12 mesi dalla data del parto (avvenuto prima dell'operatività della riforma) è consentito alla madre (che ha dichiarato di voler restare anonima) di confermare al Tribunale la propria volontà. In tal modo, il Tribunale, se richiesto, potrà autorizzare soltanto l'accesso alle informazioni sanitarie.